



CONSIGLIO DEI MINISTRI

VICE PRESIDENZA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Schema di disegno di legge recante norme per l'attuazione del punto 111 delle Misure a favore delle popolazioni altoatesine e modificazioni al Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

una misura
di merito. Ho
riferito già
a voce a tutti

Adolfo Gatti

con molt' cari saluti
all' Amico e Maestro
Prof. Ferrara

Nicolis (B2) (0471-26222) (abitaz. 34070)

avvertito,
partita questa
sua per un contratto,
domani mattina h. 10, con te - qui -

De Pascalis

avvertito. Arrivato, domenica, forse
alla Camera (Commissione Esteri)
prezzo che gli telefonavo h.
quinta Nicolis non avrato.

Cianchi

venire, qui, h. 17 oggi p.m.

Libera

avvertito -

10/11/77

h. 13.45

5

PROSPETTO DEI VOTI RIPORTATI DAI VARI GRUPPI NELLE ELEZIONI
PER IL SENATO NEL 1968

— 0 —

COLLEGI	DC	PSU	PCI+PSIUP	SVP
TRENTO	33.079	13.628	6.823	2.608
ROVERETO	37.645	11.767	8.502	1.473
PERGINE	32.127	6.827	3.992	3.589
MEZZOLOMBARDO	<u>33.673</u>	<u>7.859</u>	<u>2.843</u>	<u>1.537</u>
(Prov. Trento)	136.524	40.081	22.160	9.207
BOLZANO	<u>22.854</u>	<u>15.390</u>	<u>12.035</u>	<u>47.182</u>
<i>di n. 2</i> 1	159.378	55.471	34.195	56.389
2	79.689			
3	53.126			
4	39.844			
5	31.875			
6	26.563			

I seggi sono stati quindi riportati come segue: 4 alla DC tutti e 1 al PSU, tutti in provincia di Trento; 1 alla SVP Bolzano.

Il Collegio di Bressanone è scattato.

Anche modificando i seggi 3+3+1 ne consegue che la DC, mantiene i suoi 4 seggi 3 a Trento, 1 a Bolzano; Il PSI 1 seggio in provincia di Trento, anche tenendo conto della scissione ne consegue sempre il maggior resto a livello regionale; 2 alla SVP con scatto del quorum.

	<u>DC</u>	<u>PSI</u>	<u>PCI + PSUR</u>	<u>SVP</u>
Bolzano	17.883	12.086	9.930	18.803
Trento	38.079	13.628	6.823	2.608
Rovereto	37.645	11.767	8.502	1.473
Mezzolombardo	33.673	7.859	2.843	1.683
PerGINE	32.127	6.867	3.992	3.589
	<u>159.407</u>	<u>52.207</u>	<u>32.090</u>	<u>28.156</u>
	<u>17.883</u>	$\frac{2}{3}$		
	141.524	34.804		

- : 1 159.407 ① 34.804 ⑤ 32.090 ⑥ 28.156 ⑧
- : 2 79.703 ②
- : 3 53.135 ③
- : 4 39.851 ④
- : 5 31.881 ⑦
- : 6 26.568 ⑨

L'ottavo senatore sarebbe il candidato di Bolzano del PCI, avendo lo stesso la più alta cifra individuata nel suo gruppo.

(Non vengono considerati i risultati del MSI, del PLI, del PSU, del PRI, pari, al massimo, a 17.409 voti per il PSU ($\frac{1}{3}$ dei voti raccolti dal PSI-PSDI unificati))

Nell'ipotesi dovessero scattare a favore dei
 candidati della DC ambedue i Collegi
 di Pevero e di Meffolombardo, resterebbero
 da assegnare 4 senatori, secondo la
 seguente tabella:

Collegi	DC	PSI	PCI	SVP
Bolzano	17.883	12.086	9.930	18.803
Trento	38.079	13.628	6.823	2.608
Rovereto	37.645	11.767	8.502	1.473
	<u>93.607</u>	<u>37.481</u>	<u>25.255</u>	<u>22.884</u>
		$\frac{2}{3}$		
		24.984		
1	93.607 (1)	24.984 (5)	25.255 (4)	22.884 (7)
2	46.803 (2)			
3	31.202 (3)			
4	23.401 (6)			

Risulterebbe eletto il candidato DC di Bolzano.
 L'ottavo senatore sarebbe il candidato del PCI
 di Bolzano. Escluso il PSI.

Nell'ipotesi dovem scattare a favore del candidato della DC il Collegio di Pagine, reste 2
 a essere da assegnare 5 senatori, secondo la seguente tabella:

<u>Collegi</u>	<u>DC</u>	<u>PSI</u>	<u>PCI</u>	<u>SVP</u>
Bolzano	17.883	12.086	9.930	18.803
Trento	38.079	13.628	6.823	2.608
Rovereto	37.645	11.767	8.502	1.473
Wettolombardo	33.673	7.859	2.843	1.683
	<u>127.280</u>	<u>45.340</u>	<u>28.098</u>	<u>24.567</u>
		$\frac{2}{3}$		
		30.223		

1. 127.280 (1) 30.223 (5) 28.098 (6) 24.567 (8)
 2. 63.640 (2)
 3. 42.426 (3)
 4. 31.820 (4)
 5. 25.456 (7)

Risulterebbe eletto il candidato DC di Bolzano.
 L'ottavo senatore sarebbe il candidato del PSI.

Nell'ipotesi di doverne scattare a favore del candidato
della DC il Collegio di Mezzolombardo,
resterebbero da assegnare 5 senatori, secondo
la seguente tabella:

<u>Collegi</u>	<u>DC</u>	<u>PSI</u>	<u>PCI</u>	<u>SVP</u>
Bolzano	17.883	12.086	9.930	18.803
Trento	38.079	13.628	6.823	2.608
Rovereto	37.645	11.767	8.502	1.473
Perpino	32.127	6.867	3.992	3.589
	<u>125.734</u>	<u>44.348</u>	<u>29.247</u>	<u>26.473</u>

$\frac{2}{3}$
29.562

: 1	125.734 (1)	29.562 (5)	29.247 (6)	26.473 (7)
: 2	62.867 (2)			
: 3	41.911 (3)			
: 4	31.433 (4)			
: 5	25.146 (8)			

Risulterebbe eletto il candidato DC di Bolzano.
L'ottavo senatore sarebbe il candidato del PSI

Roma,

GF/ld

Onorevole Sarti,

ho lungamente meditato sullo schema di disegno di legge volto ad attuare la misura 111 del pacchetto per le popolazioni altoatesine.

L'animo col quale ho studiato lo schema era disarmato: a ciò mi induceva la simpatia - nel significato originale ed etimologico del termine - che da tempo ci lega, l'ammirazione per la Sua attività di uomo politico e di governo, il profondo legame che mi unisce al dicastero che Lei contribuisce a reggere sotto la guida così perspicua ed eccellente del Ministro Restivo.

La conclusione di questo esame è stata tuttavia per me estremamente sconcertante. Ho dovuto ancora una volta constatare quanto sia priva di fantasia la mia mentalità ed attitudine di giurista; il che, naturalmente, non può non cacciarmi nella più desolata disperazione: il testo, infatti, sarebbe perfetto se non fosse contraddittorio rispetto ad alcune letterali disposizioni, tristi e squallide, del pacchetto, e rispetto ai principi che informano, ahimé, il nostro ordinamento costituzionale.

./.

Roma, 5 Novembre 1971

- 2 -

GF/ld

Voglia tuttavia il destino - ed è la mia speranza! - che un ulteriore contatto ed una conversazione con Lei e con il Ministro possano far vibrare quei nuclei di fantasia che, sotto la cappa pesante e triste di una mentalità giuridica, alberga, forse, in un uomo che non ha perduto un certo gusto per la vita e che si dichiara,

Suo

(Gianni Ferrara)

On. ADOLFO SARTI
Sottosegretario di Stato
Ministero per l'Interno

R O M A

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE
ALLEGATO 69

Risultati presenti in base ai dati della elezione del Senato della Repubblica del 1968 - Trento: attuali 4 collegi; Bolzano: 3 collegi - 7 SEGGI

COLLEGI	VOTANTI	TOTALE VOTI VALIDI	PCI-PSIUP		PRI		PSU		MSI		PST-Reg. Soc.		PPST		DC		PLI	
			VOTI VARI	Quota individuale	VOTI VARI	Quota individuale	VOTI VARI	Quota individuale	VOTI VARI	Quota individuale	VOTI VARI	Quota individuale	VOTI VARI	Quota individuale	VOTI VARI	Quota individuale	VOTI VARI	Quota individuale
4 - TRENTO	55.451	69.235	6.823	9,34	1.068	1,42	13.623	18,65	1.615	2,21	-	-	2.602	3,57	32.979	52,12	5.214	7,41
2 - ROVERETO	66.933	63.636	8.502	12,70	407	0,60	11.417	17,58	1.322	1,97	-	-	1.473	2,20	37.645	56,20	2.522	3,76
3 - PERGINE VALSUSANA	52.152	49.737	3.992	7,65	267	0,51	6.867	13,16	753	1,44	-	-	3.589	6,88	32.127	61,59	2.142	4,10
4 - MEZZOLOMBARDO	52.001	49.242	2.843	5,46	284	0,54	7.859	15,11	690	1,32	126	0,24	1.557	2,99	33.673	64,25	2.212	4,22
5 - SOZANO	53.528	69.712	9.930	13,50	841	1,14	12.021	16,43	5.604	7,70	1.365	1,85	17.432	23,71	17.883	24,32	4.571	6,21
6 - MERANO-CITRE ADIGE	69.234	66.194	2.105	-	322	-	3.722	-	4.750	-	2.121	-	49.025	70,00	5.626	-	1.247	-
7 - BRESSANONE	54.219	59.421	-	-	-	-	3.024	-	1.266	-	2.198	-	55.321	90,00	6.223	-	1.319	-
	461.110	437.789	34.195	-	3.255	-	59.053	-	13.060	-	5.870	-	131.071	29,00	171.856	-	19.427	-

* Proclamato eletto per ogni collegio il quorum del 65% sui votanti.

N.S. Sono sottoscritti da esse individuali nei collegi in numero uguale ai seggi assegnati al gruppo.

4 D C T N
2 S V E 2

Relazione illustrativa al disegno di legge recante norme per l'attuazione del punto 111 delle Misure a favore delle popolazioni altoatesine e modificazioni al Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Al numero 111 delle Misure a favore delle popolazioni altoatesine - punto 6 delle Misure da adottarsi con appositi provvedimenti legislativi - è previsto:

"Modifica delle circoscrizioni elettorali per la elezione del Senato della Repubblica allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco in provincia di Bolzano in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi".

In considerazione, tuttavia, che la modifica delle circoscrizioni senatoriali non avrebbe potuto di per sè garantire l'effettiva elezione di un candidato italiano in provincia di Bolzano, mentre d'altra parte la finalità contenuta nel "pacchetto" è quella di consentire la presenza in Parlamento di un eletto di lingua italiana per la predetta provincia, si è ritenuto che la soluzione del problema possa essere ottenuta con riguardo alla elezione della Camera dei Deputati.

Si è ritenuto, in sostanza, che la finalità cui tende la Misura 111 possa essere raggiunta facendo in modo che i seggi spettanti al Collegio Trento-Bolzano vengano tutti attribuiti nell'ambito del Collegio stesso e che nello stesso tempo le due province che formano il Collegio eleggano propri rappresentanti in ragione della rispettiva popolazione.

E' stato, perciò, predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene previsto che, per la elezione dei deputati ad esso assegnati, il Collegio Trento-Bolzano viene diviso in due distinte

14

circoscrizioni corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano tra le quali vengono ripartiti, in ragione proporzionale delle rispettive popolazioni, i seggi spettanti al predetto Collegio.

L'assegnazione dei seggi alle predette due province viene effettuato con lo stesso decreto con il quale il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 3 del T. U. 30 marzo 1957, n. 361, assegna i seggi ai singoli Collegi.

La elezione avviene con voto attribuito alle liste di candi dati presentate separatamente per ciascuna provincia.

Nessuna norma particolare il disegno di legge prevede per quanto concerne l'espressione del voto in quanto è evidente che sia il voto di lista che quello di preferenza restano regolati dalle nor me del T. U. 30 marzo 1957, n. 361, per cui, in pratica, essendo as segnati a ciascuna delle due province meno di 15 seggi, gli elettori delle province stesse possono esprimere sino a tre voti di preferenza.

Per tutte le operazioni da svolgersi nell'ambito delle due province si è prevista la costituzione presso i Tribunali di Trento e di Bolzano di un Ufficio centrale provinciale al quale sono demandati tutti i compiti svolti negli altri Collegi dagli Uffici centrali circoscri zionali, sia per quanto riguarda le operazioni connesse e conseguenti alla presentazione, all'esame ed all'ammissione delle liste dei can didati, sia per quanto concerne le operazioni di riparto dei seggi in sede provinciale e la proclamazione degli eletti.

L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti si effettua in ragione proporzionale dei voti validi ottenuti nella provincia median te riparto nelle singole province e ricupero dei voti residui e riparto dei seggi non attribuiti in sede provinciale nel Collegio unico circoscrizionale.

Il riparto dei seggi alle liste in ciascuna provincia, cioè, viene effettuato con il quoziente corretto con $n + 2$, così come avviene negli altri Collegi. I voti residui ed i seggi rimasti non attribuiti nella provincia vengono trasferiti al Collegio unico circoscrizionale.

In detto ultimo Collegio i seggi vengono ripartiti, sulla base dei voti residui di ogni lista, con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Per la distribuzione dei seggi attribuiti alle varie liste tra le due province si osserva il procedimento previsto per il Collegio unico nazionale dall'art. 83 del T. U. n. 361, facendo però in modo, con il sistema illustrato all'art. 10 del disegno di legge, che in ciascuna delle province venga ripartito, tra le liste concorrenti, il numero dei seggi spettanti in base a popolazione.

A queste ultime operazioni provvede l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito a norma dell'art. 13 del T. U. anzidetto presso la Corte d'Appello di Trento.

Poichè, con il sistema proposto, debbono essere ripartiti nel Collegio di Trento-Bolzano tutti i seggi ad esso spettanti, si è stabilita l'esclusione di detto Collegio dalla distribuzione dei seggi ripartiti tra le liste di tutti gli altri Collegi nel Collegio unico nazionale a norma dell'art. 83 del T. U., n. 361.

Peraltro, al fine di consentire a tutti i partiti e gruppi politici partecipanti alla elezione della Camera dei Deputati, di usufruire, in sede nazionale, dei voti residuati in tutti i Collegi, compreso quello di Trento-Bolzano, viene previsto che i voti non utilizzati in detto ultimo Collegio dall'Ufficio centrale circoscrizionale siano trasferiti al Collegio unico nazionale. I voti non utilizzati che vengono trasferiti al Collegio unico nazionale sono i voti che nel Collegio unico circoscrizionale non abbiano raggiunto alcun quoziente nonchè i resti delle liste che hanno raggiunto un quoziente nel predetto Collegio.

Il sistema previsto, come si è detto, dovrebbe assicurare la elezione di un deputato di lingua italiana in provincia di Bolzano: tuttavia, all'art. 8, si è disciplinato il procedimento da seguire nel caso, in verità assai poco probabile, in cui i seggi da ripartire in detta provincia vengano tutti attribuiti a liste di uno stesso gruppo linguistico.

Si è stabilito, cioè, che nel caso sopra ipotizzato la lista che ha ottenuto tutti i seggi o, in caso di più liste dello stesso gruppo linguistico con lo stesso numero di seggi, la lista con il minor numero di voti, ceda un seggio alla lista dell'altro gruppo linguistico che nella provincia di Bolzano ha ottenuto il maggior numero di voti.

La lista che ha ceduto il seggio ne otterrà un altro in provincia di Trento, andando ad occupare in pratica il seggio che dovrà lasciare vacante la lista che per lo slittamento sopra illustrato ha ottenuto un seggio a Bolzano.

In proposito si fa presente che ai fini dell'attuazione di detta ultima norma si è stabilito che, per la provincia di Bolzano, nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati venga indicato il gruppo linguistico al quale appartiene la lista.

Nessuna norma particolare viene prevista per i Collegi del Trentino-Alto Adige per quanto concerne l'opzione da effettuarsi dai candidati eletti in più Collegi e la surrogazione per i seggi rimasti vacanti in quanto per i predetti casi valgono le norme previste per gli altri Collegi dagli artt. 85 e 86 del T. U. n. 361.

Tenuto conto che con il disegno di legge in esame viene ad essere senz'altro garantita nel Collegio di Trento-Bolzano la ripartizione tra le liste concorrenti di tutti i seggi assegnati in base alla popolazione al Collegio stesso, a norma dell'art. 3 del Testo Unico, appare necessario che lo stesso risultato venga assicurato a tutti gli altri Collegi, predisponendo a tal fine una modifica al vigente sistema di attribuzione dei seggi assegnati dal Collegio unico nazionale.

Il procedimento per la ripartizione dei seggi residui così come è previsto dall'art. 83 del T. U. 30 marzo 1957, n. 361, ha,

infatti, come conseguenza, che in alcune circoscrizioni possano essere attribuiti alle liste concorrenti seggi in più o in meno di quelli spettanti in rapporto alla popolazione.

Al fine di eliminare il predetto inconveniente, rilevato, peraltro, anche dalla Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, si è stabilito che venga effettuato uno "slittamento" dei seggi dalle circoscrizioni alle quali, in base al riparto effettuato nel Collegio unico nazionale, dovrebbero essere attribuiti più seggi di quelli spettanti a quelle circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi da attribuire è, invece, inferiore.

Il procedimento si effettua tenendo presenti i rapporti voti residui - quoziente circoscrizionale. Viene "slittato", cioè, il seggio della lista che ha il rapporto più basso nella circoscrizione, e trasferito alla circoscrizione nella quale la medesima lista ha il rapporto immediatamente inferiore.

Se anche in quest'ultima circoscrizione non è possibile assegnare il seggio perchè il numero dei seggi attribuito è uguale o superiore a quello spettante, si passa ad altra circoscrizione, seguendo sempre la graduatoria decrescente dei rapporti percentuali tra i voti residui ed i quozienti, sino ad arrivare alla circoscrizione nella quale è stato assegnato un numero di seggi inferiore a quelli spettanti.

Se in una circoscrizione i seggi da "slittare" ad altre circoscrizioni sono più di uno, lo "slittamento" si effettua, con operazioni successive, partendo dalla lista con il rapporto voti residui-quoziente circoscrizionale più basso.

Nel caso che lo "slittamento" debba verificarsi per due o più circoscrizioni poichè sono stati attribuiti più seggi di quelli spettanti, l'operazione sarà effettuata tenendo presenti sia i rapporti percentuali voti residui-quozienti circoscrizionali per le varie liste sia l'ordine con il quale le circoscrizioni sono elencate nella Tabella A del T. U. n. 361.

Schema di disegno di legge recante norme per l'attuazione del punto 111 delle Misure a favore delle popolazioni altoatesine e modificazioni al Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 1

Il Collegio Trento-Bolzano, ai fini della elezione dei Deputati ad esso spettanti, è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano.

La elezione avviene con voto attribuito a liste di candidati concorrenti presentate per ciascuna delle due province.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale mediante riparto nelle singole province, ricupero dei voti residui e riparto dei seggi non attribuiti in sede provinciale nel Collegio unico circoscrizionale.

I voti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle liste in sede provinciale e in sede di Collegio unico circoscrizionale vengono trasferiti al Collegio unico nazionale.

Il Collegio Trento-Bolzano è escluso dalle operazioni di cui all'art. 83, quarto comma e seguenti, del T. U. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2

La ripartizione dei seggi spettanti al Collegio Trento-Bolzano tra la provincia di Trento e quella di Bolzano è effettuata con lo stesso decreto con il quale, a norma dell'art. 3 del T. U. 30 marzo 1957, n. 361, vengono assegnati seggi ai singoli collegi.

Art. 3

Presso i Tribunali di Trento e di Bolzano è costituito, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale provinciale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente dei rispettivi Tribunali.

Le liste dei candidati per ogni provincia devono essere presentate da non meno di 250 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nella provincia.

Nella provincia di Bolzano, ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art. 8 della presente legge, nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista dovrà essere indicato il gruppo linguistico al quale appartiene la lista.

Ai fini previsti dall'art. 19 del T. U. 30 marzo 1957, n. 361, le province di Trento e Bolzano vengono considerate collegi distinti.

Il deposito delle liste dei candidati presso gli Uffici centrali provinciali deve essere effettuato dai rappresentanti designati per ciascuna provincia a norma dell'art. 17 del Testo unico citato.

L'Ufficio centrale provinciale provvede all'esame ed alla ammissione delle liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità di cui all'art. 22 del Testo unico anzidetto.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale nazionale con le modalità ed i termini di cui all'art. 23 del predetto Testo unico.

Art. 5

Alle operazioni di cui all'art. 24, nn. 4 e 5, provvede, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione del Trentino-Alto Adige, l'Ufficio elettorale provinciale di Trento, e per il tramite del Vice Commissario del Governo nella predetta Regione, l'Ufficio elettorale provinciale di Bolzano.

Il retro della scheda di votazione per la provincia di Trento e per quella di Bolzano deve essere conforme al modello descritto nella Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 6

La designazione dei rappresentanti delle liste presso l'Ufficio centrale provinciale è effettuata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i rappresentanti designati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale dall'art. 25 del T. U. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 7

L'Ufficio centrale provinciale, dopo aver compiuto per tutte le sezioni della provincia le operazioni di cui all'art. 76 del T. U. 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, provvede alle seguenti operazioni:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma del sopracitato art. 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia più due, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico circoscrizionale;

- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla provincia vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

Segue art. 7

- d) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale provinciale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella provincia, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma del citato art. 76, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della provincia;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli Uffici centrali provinciali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle province;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi residui da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

Segue art. 7

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole province seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente provinciale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente provinciale.

Qualora in una provincia fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale provinciale, l'Ufficio centrale circoscrizionale attribuisce il seggio alla lista dell'altra provincia, proseguendo nella graduatoria anzidetta.

Qualora ad una delle province, a seguito delle operazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti, venga assegnato un seggio in più di quelli spettanti in base alla popolazione, il seggio viene attribuito alla stessa lista nell'altra provincia, seguendo la graduatoria di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Se i seggi attribuiti in più sono due o più, lo slittamento di cui al comma precedente si effettua iniziando dalla lista che nella provincia ha il rapporto voti residui - quoziente provinciale più basso.

L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica agli Uffici centrali provinciali le liste della provincia alle quali sono attribuiti seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Segue art. 7

L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'art. 12 del T. U. 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista, il numero dei voti residui. Si considerano voti residui i voti delle liste che nel Collegio unico circoscrizionale non abbiano raggiunto alcun quoziente nonchè i resti delle liste che hanno raggiunto un quoziente nel predetto Collegio.

Per ogni lista della provincia alla quale l'Ufficio centrale circoscrizionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale provinciale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede provinciale, la maggiore cifra individuale.

Art. 8

Qualora tutti i seggi assegnati alla provincia di Bolzano dovessero essere attribuiti ad una o più liste appartenenti allo stesso gruppo linguistico, uno dei seggi attribuiti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di seggi o, in caso di parità di seggi, alla lista con il minor numero di voti, viene assegnato alla lista dell'altro gruppo linguistico che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella provincia di Bolzano.

Alla lista che ha ottenuto il seggio in provincia di Bolzano, a norma del comma precedente, viene detratto un seggio da quelli ottenuti in provincia di Trento. Contemporaneamente alla lista che ha ceduto il seggio in provincia di Bolzano ne verrà assegnato uno in provincia di Trento.

Qualora la lista che nella provincia di Bolzano abbia avuto assegnato un seggio a norma del primo comma del presente articolo e non abbia ottenuto seggi in provincia di Trento, il seggio spettante alla minoranza linguistica verrà attribuito alla lista che segue nella graduatoria dei voti di lista ottenuti nella predetta provincia di Bolzano.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale provinciale alla Segreteria della Camera dei Deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

I presidenti degli Uffici centrali provinciali di Trento e di Bolzano provvedono a rimettere copia integrale del verbale rispettivamente al Commissario del Governo nella Regione del Trentino-Alto Adige in Trento, ed al Vice Commissario del Governo nella stessa Regione in Bolzano.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato alla Segreteria della Camera dei Deputati, l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

Art. 10


Dopo il penultimo comma dell'art. 83 del T. U. 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

"Qualora ad una circoscrizione, a seguito delle operazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti, venga assegnato un seggio in più di quelli spettanti a norma del precedente articolo 3, il seggio assegnato alla lista che nella circoscrizione ha il rapporto voti residui - quoziente circoscrizionale più basso viene attribuito alla stessa lista in altra circoscrizione seguendo la graduatoria di cui al quarto comma, sino ad arrivare alla circoscrizione alla quale è stato attribuito un numero di seggi inferiore a quello spettante.

Se i seggi assegnati in più sono due o più, lo slittamento di cui al comma precedente si effettua iniziando dalla lista che nella circoscrizione ha il rapporto voti residui-quoziente circoscrizionale più basso.

Se ad avere assegnato un numero di seggi superiore a quello spettante sono due o più circoscrizioni, l'operazione di cui ai commi precedenti si effettua seguendo l'ordine con il quale le circoscrizioni sono elencate nella Tabella A allegata al presente Testo unico".

TAVOLA A



ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

lista dell'elezione

COLLEGIO VIII

Trento - Bolzano

Provincia di
SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE



RA/pl



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

Roma, 31 luglio 1970

PRINCIPALI QUESTIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1970, N.336, ESAMINATE CON I RAPPRESENTANTI DEL TESORO NELL'INCONTRO DEL 23 LUGLIO 1970.

Articolo 1

- La questione dell'estensione dei benefici alle "categorie equiparate" sarà sottoposta al Consiglio di Stato, essendo dubbia l'attribuzione di detti benefici alle categorie diverse da quelle equiparate ai profughi per l'applicazione del trattato di pace.
- Per l'attribuzione del beneficio limitato "ad una sola volta nella carriera di appartenenza" il dipendente deve indicare la qualifica nella quale intende ottenere il beneficio medesimo. Il beneficio chiesto nella stessa qualifica rivestita al 7 marzo 1968 retroagisce a tale data (con effetti economici dal 1° gennaio 1969); mentre il beneficio chiesto in una qualifica successivamente acquisita decorre dalla data di presentazione della domanda.

Al riguardo sarà sentito il Consiglio di Stato.

- Ciascuna campagna di guerra deve essere valutata un anno. Se nello stesso anno solare il combattente abbia trascorso un periodo in zona di operazioni (ad esempio, 4 mesi e quindi una campagna) ed un altro periodo in prigionia quest'ultimo periodo non si considera, in quanto nello stesso anno la valutazione di cui trattasi non può superare i dodici mesi.

Articolo 2

Il conferimento della qualifica superiore deve essere disposto con decreto del Ministro competente, purchè lo consenta la carriera di appartenenza.

In particolare, per le carriere direttive, possono essere conferite le qualifiche alle quali si arriva per nomina. Se in una amministrazione vi sono più ruoli con sviluppo di carriera fino a direttore generale (ruoli centrali) e a ispettore generale (ruoli periferici) i funzionari che rivestano la qualifica terminale di ispettore generale possono chiedere, ai soli fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, il conferimento della qualifica di direttore generale.

Sulla questione sarà sentito il Consiglio di Stato.

Articolo 3

- Per il trattamento pensionistico l'anzianità convenzionale di sette o dieci anni deve essere concessa per intero fino alla concorrenza dei limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni.
- La diminuzione dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo deve essere disposta con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei Conti.

Articolo 5

L'onere per i benefici da attribuire ai dipendenti statali è a carico dello Stato e trova copertura nello stanziamento di cui all'articolo 5.

Per il personale degli enti l'onere derivante dall'attribuzione dei benefici non può ^{non} gravare sugli enti medesimi (datori di lavoro), i quali devono alimentare la contribuzione a favore degli istituti erogatori delle forme di assistenza e di previdenza.

Articolo 6

Il primo comma va interpretato nel senso che devono ritenersi destinatari della norma tutti i dipendenti civili ex combattenti ed assimilati in servizio al 7 marzo 1968.

In particolare per il personale collocato a riposo nel periodo compreso tra la suddetta data e quella di entrata in vigore della legge si applica solo l'articolo 2. Allo stesso personale non possono essere estesi i benefici previsti dagli articoli 1 e 3, essendo le norme contenute in tali articoli insuscettibili di applicazione retroattiva.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 21 luglio 1971

Caro Ferrara,

ti invio per opportuna conoscenza il testo dell'interrogazione che ho presentato relativa ai "provvedimenti atti a prevenire o mitigare le implicazioni negative che una rigida applicazione del 7° comma dell'art. 17 della legge ponte (765) potrebbe avere per l'economia del paese in momento economicamente difficile come il presente."

So che al Ministero dei LL.PP. stanno discutendo la questione, ma tuttavia vi sono divergenze di vedute e di proposte.

Cordiali saluti.

(sen. Giuseppe Righetti)



Int. n. 9530
20-7-71

*

INTERROGAZIONE

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei Lavori Pubblici, per conoscere:

se sono allo studio provvedimenti atti a prevenire o mitigare le implicazioni negative e gravose che una rigida applicazione del 7° comma dell'art. 17 della legge ponte (6.8.1967 n.765) potrebbe avere per l'economia del paese in un momento economico estremamente difficile come il presente.

Come è noto, il comma in questione, nell'accordare un periodo annuale di moratoria per l'applicazione delle limitazioni di edificabilità previste dal 1°, 2° e 3° comma dello stesso articolo per tutti i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e per quelli che pur dotati di Piano Regolatore, risultano sforniti di pp.rr.ee., stabilisce che "le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni debbono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori". La mancata osservanza di tale condizione comporta l'illegittimità delle opere iniziate e non ultimate ed in extremis la loro demolizione.

L'introduzione dell'anno di moratoria fu dettato dalla esigenza di evitare il blocco dell'attività di un settore particolarmente importante sia per il numero degli addetti che per la influenza che esercita sulle industrie collaterali.

La disposizione, mentre riusciva a prevenire i danni incalcolabili che sarebbero certamente derivati dall'improvvisa crisi dell'edilizia, ha però fatalmente messo in moto un insieme di altri fattori che rischiano di creare turbamenti e squilibri non meno gravi nel delicato settore.

La forsennata corsa alla licenza da parte dei proprietari di aree (il cosiddetto "pieno di licenze" come fu efficacemente definito) ha fatalmente favorito l'aumento del costo dei suoli, la lievitazione dei prezzi dei materiali nella impossibilità di regolare e controllare adeguatamente il flusso degli approvvigionamenti di fronte alla massiccia ondata della domanda, sensibili squilibri nel mercato finanziario e quindi, in ultima analisi, un rincaro dei listini di vendita degli appartamenti.

Le difficoltà di approvvigionamento, la carenza di mano d'opera, le restrizioni creditizie, hanno ritardato la normale conduzione dei lavori, la cui esecuzione è stata a volte complicata dalla precarietà dei progetti, imbastiti affrettatamente con scarsa conoscenza della natura e altimetria del suolo. In conseguenza, il periodo di due anni che il comma 7° assegna come termine perentorio per l'ultimazione dei lavori appare, alla prova dei fatti, non congruo e sufficiente per il completamento di migliaia di fabbricati sorti in tutto il territorio nazionale.

D'altra parte il termine di due anni, anche a prescindere dalle citate difficoltà, viene considerato dai più insufficiente per la ultimazione di edifici di particolare impegno tecnico o di notevole importanza architettonica.

L'art. 10 - 11° comma - della stessa legge, per il caso dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, fissa il termine di completamento dei lavori in tre anni, a partire sempre dalla data del loro inizio, e non già in due.

E non è stato fino ad oggi fornita una ragione valida e giustificare, anche sul piano pratico, tale diversità di trattamento, tenuto presente che non è dato riscontrare nell'ipotesi contemplata dall'11° comma dell'art. 10, più limitata e circoscritta, le implicazioni di vario genere che si ritrovano invece per quella prevista dal 7° comma dell'art. 17, di portata generale e che interessa contestualmente tutto il territorio nazionale.

A ciò si aggiungano le incertezze, ancora non del tutto fugate, che accompagnano la interpretazione del termine "ultimazione", certamente diverso anche filologicamente da quello di "completamento" usato dal legislatore nell'art. 10 e in altra disposizione legislativa in rapporto anche alle finalità particolari perseguite dal legislatore con il 7° comma in questione, miranti, come può rilevarsi anche dalla relazione svolta dal suo presentatore, On. Ministro Mancini, a soddisfare esigenze meramente urbanistiche e non già d'ordine fiscale.

E' vero che anche recentemente il massimo ^{organo}tributo della giustizia amministrativa, ha ritenuto di affermare, accogliendo l'opinione dominante della dottrina, che "per ultimazione dei lavori (sotto il profilo della decadenza della licenza) deve intendersi il completamento almeno delle strutture essenziali del corpo di fabbrica" in quanto di per sé stessi realizzano pienamente le esigenze della norma (Consiglio di Stato, Sez. V, 12.10.1966 n.1152 e Consiglio di Stato Sez. V 20.9.1970 n.696)

Pertanto, almeno sotto il profilo della decadenza della licenza, le costruzioni ultimate possono anche non risultare completate in ogni loro parte, come si evince peraltro dal testo dell'art. 64 del

la legge 18.12.1970 n.1034.

Ma, fino a che punto tale barriera interpretativa potrà resistere all'assalto in massa che potrebbe essere portato dal privato cittadino (il cosiddetto "vicino" sempre attento e vigile) interessato ad una rigida applicazione della norma, fino all'abbattimento della costruzione non ultimata che reputa pregiudizievole per i suoi interessi? E che dire, altresì, della posizione in cui verrebbe a trovarsi l'amministratore ove si orientasse verso una interpretazione liberale della norma o un atteggiamento di tolleranza nei riguardi del costruttore che continuasse l'esecuzione dei lavori anche sotto il profilo del completamento, di fronte all'animosità del "vicino", ovvero assumesse una posizione rigida fino a disporre l'abbattimento delle opere non ultimate in contrasto con l'esigenza di tutelare egualmente l'interesse pubblico insito nel completamento delle costruzioni in presenza della tuttora pesante carenza di alloggi e nell'esigenza di non distruggere e disperdere la ricchezza costituita dalle opere già attuate e non completate?

Certamente un contributo notevole in tale campo potrebbe derivare all'amministratore da istruzioni di carattere generale che venissero impartite al riguardo da parte del competente Ministero dei Lavori Pubblici, che fino ad oggi ha tenuto un atteggiamento di silenzio, anche allo scopo di favorire un orientamento univoco e conforme di tutti i Comuni in ordine all'applicazione del 7° comma.

Ma, una soluzione vera e propria del problema, con eliminazione di tutti i suoi risvolti negativi per l'economia nazionale, potrebbe derivare, come è stato autorevolmente e da più parti affermato, da un provvedimento legislativo di proroga di urgenza della disposizione relativa alla decadenza. Ovviamente la proroga dovrebbe riguardare esclusivamente il termine biennale per il completamento dei lavori già iniziati, portandolo a tre anni, come peraltro previsto per la fattispecie contemplata dall'11° comma dell'art. 10 e non già della proroga dell'anno di moratoria.

Un provvedimento siffatto non determinerebbe un nuovo gettito di licenze, perchè il termine di scadenza dell'anno di moratoria rimarrebbe inalterato.

Sta di fatto che, indipendentemente dal tenore dell'interpretazione e in mancanza di un provvedimento di proroga nel modo sopra accennato, la gran parte delle costruzioni iniziate in forza del 7° comma, e tra queste anche moltissime case ed abitazioni realizzate da Enti pubblici o cooperative, non potrebbero essere ultimate e dovrebbero pertanto essere dichiarate illegittime e quindi demolite con le gravi conseguenze d'ordine politico, sociale ed economico facilmente immaginabili, con sperpero e distruzione di un patrimonio edilizio già in parte posto in essere, con accollo di ulteriori ingenti oneri improduttivi per la demolizione in contrasto con l'interesse pubblico connesso con il completamento delle opere e l'immissione nel mercato di nuovi appartamenti.

Le considerazioni sopra esposte e l'imminenza dello spirare del termine previsto per la decadenza delle licenze rilasciate nell'anno di moratoria, rendono pertanto estremamente urgente ed opportuno un intervento del Ministero competente per prevenire e rimuovere gli effetti negativi e gravissimi insiti e conseguenti ad una rigida interpretazione del 7° comma dell'art. 17 mediante apposite uniformi istruzioni in materia, ovvero, e più convenientemente, mediante il promuovimento di una disposizione legislativa d'urgenza che possa risolvere i vari problemi in maniera adeguata e corrispondente all'interesse generale.

Sen. Giuseppe Righetti

(PSI)



Si chiede risposta scritta

Roma, 20 luglio 1971

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 204)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER, BANFI, IANNELLI, ALBERTINI, PIERACCINI,
ROSSI DORIA, ARNONE, FORMICA e DINDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1968

Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge il Gruppo socialista testimonia la sua fedeltà agli obiettivi sanciti dal primo programma economico nazionale ed il suo permanente impegno per la soluzione più efficiente e più democratica dei problemi che si pongono nei settori più avanzati del nostro sviluppo.

La politica nucleare rappresenta oggi uno dei punti nodali della politica di programmazione. L'importanza dei prodotti nucleari ai fini dello sviluppo industriale e l'impegno massiccio, anche in termini di capitali, con il quale stanno entrando nel settore enti pubblici ed operatori privati rendono urgenti l'adeguamento degli strumenti che lo Stato possiede nel settore medesimo e l'efficace controllo, attraverso gli organi di programmazione, degli sviluppi che vi si determinano.

Già qualcosa si è fatto in questa direzione. Sul piano legislativo, sottoponendo al CIPE gli enti direttamente impegnati nel settore nucleare, dall'ENEL al CNEN; sul piano operativo, attraverso il concreto esercizio della competenza del CIPE a stabilire

e coordinare gli indirizzi ed il ruolo dei diversi operatori pubblici interessati.

È evidente però la necessità di procedere oltre, perchè ad una più efficace ed unitaria direzione governativa deve corrispondere una aggiornata capacità degli strumenti del settore di perseguire gli obiettivi che con essa si pongono. Col presente disegno di legge si intende riformare lo strumento più specifico, e quindi il più importante, che lo Stato possiede in campo nucleare, vale a dire il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare. Il disegno di legge rappresenta l'ultima tappa di una elaborazione avviata di già nella scorsa legislatura e costituisce un punto di incontro tra le opinioni allora manifestatesi in seno alla Commissione industria del Senato.

A otto anni di distanza dalla istituzione del CNEN, non possono non porsi esigenze di adeguamento dei fini istituzionali dell'Ente di conseguente, profondo rinnovamento delle sue interne strutture. Quando il CNEN nacque era quanto meno inevitabile, in un Paese come il nostro, configurarlo esclusivamente come ente di ricerca, destinatario di quella quota del pubblico danaro che

sempre si assegna — e si deve assegnare — agli studi ed agli esperimenti non ancora o non necessariamente finalizzati a scopi produttivi.

Da allora però molte cose sono cambiate; soprattutto ha acquistato l'importanza che si è detto l'utilizzazione industriale dei prodotti nucleari. Nella nuova situazione non è certo diminuito il rilievo delle ricerche, che al contrario sono da sviluppare più ancora che in passato; piuttosto si è venuta determinando la necessità di collocare tali ricerche nel contesto più immediato e diretto dello sviluppo produttivo e di inquadrarle, quindi, in una con le direzioni di tale sviluppo, negli obiettivi della programmazione.

A queste esigenze di fondo si ispira nella sua intierzza il disegno di legge e ad esse quindi si riconducono, direttamente o indirettamente, le riforme più significative che si propone di introdurre.

Si prevede anzitutto che l'Ente nucleare sia abilitato a contribuire all'applicazione industriale dei risultati conseguiti attraverso le proprie ricerche, sia provvedendovi direttamente, sia mediante la cessione di conoscenze, brevetti e mezzi strumentali, sia attraverso la costituzione o partecipazione a società per azioni; e si stabilisce inoltre che l'opportunità di tale contributo, insieme alla forma per la sua esplicazione, vengano valutate dallo stesso Comitato interministeriale per la programmazione economica, il cui parere favorevole è richiesto sotto entrambi i profili.

In questo modo, da un lato si assicura la massima produttività agli ingenti investimenti destinati alla ricerca nucleare, dall'altro però si rimette al supremo organo di programmazione il necessario coordinamento delle iniziative che ne conseguono con quelle degli altri enti impegnati nel settore nucleare e, in ultima analisi, con gli obiettivi programmatici. La presenza di tali enti non è stata ritenuta una remora alla possibilità, per l'ente nucleare, di provvedere direttamente alle applicazioni industriali. Certo, nulla è più auspicabile di un ordinato rapporto fra esso e tali enti, sotto la direzione del CIPE, tale da consentirgli di affidare ad

essi, per intero o in forme partecipative, lo sbocco industriale delle proprie ricerche. Ma sarebbe assai poco concreto escludere che per ragioni le più diverse — ivi comprese le legittime esigenze di mercato — gli altri enti del settore possano essere disinteressati allo sfruttamento delle ricerche dell'ente nucleare, laddove questo sarebbe invece possibile ed opportuno. Anche questa eventualità quindi dovrà essere prevista e conservata, restando al CIPE la responsabilità di valutarne la concreta rispondenza agli interessi del nostro sviluppo economico.

Dall'altra parte si è però voluto evitare che il contributo dell'ente nucleare alle applicazioni industriali del settore avvenisse in termini tanto ampi da divenire una deviazione, anziché un adeguamento dei fini istituzionali originari. Proprio per questo, in primo luogo si è escluso che esso sia abilitato a fornire contributi di carattere finanziario ad attività altrui, secondo un modello senz'altro valido, ma del tutto estraneo ad un ente impegnato operativamente e direttamente nella ricerca. In secondo luogo, pur attribuendogli la facoltà di costituire società per azioni o di partecipare ad esse, tale facoltà si è configurata esclusivamente come strumento per l'applicazione industriale dei risultati delle sue stesse ricerche.

Si è provveduto insomma ad una riforma che non era più dilazionabile, secondo quanto del resto ci deriva dall'esperienza di paesi che da anni hanno affidato compiti analoghi ai loro enti nucleari: il Canada (*Atomic Energy Control Act*, 1946), la Francia (*Ordonnance* 18 ottobre 1945 sul *Commissariat à l'Énergie Atomique*), l'Inghilterra (*Atomic Energy Authority Act*, 1954). Ma la si intende contenere entro limiti che la facciano essere immediatamente strumentale alla programmazione economica e che garantiscano contro ogni esorbitanza.

Su queste premesse si collocano e si spiegano anche le altre riforme, specie nell'organizzazione interna, che sono suggerite anche, assai spesso, da ulteriori motivi.

Per quanto attiene agli organi direttivi, si è ritenuto dovesse cessare l'anomalia del Ministro-Presidente, perfettamente spiegabile

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sul piano giuridico ma notoriamente problematica sul piano operativo, e si è preferito quindi proporre il più limpido schema che affida al Ministro compiti di vigilanza e che vede l'ente rappresentato da un Presidente nominato dal Capo dello Stato.

Per il Consiglio di amministrazione, sulla base degli interessi dei quali l'ente diverrà portatore e del conseguente, maggiore impegno richiesto per dirigerne le attività, si è ritenuto doveroso affermare due principi: da un lato l'assoluta incompatibilità con ogni e qualsiasi incarico presso altri enti o società impegnati in attività produttive e titolari quindi, necessariamente, di interessi che è bene siano al massimo distinti da quelli dell'ente nucleare; dall'altro, la configurazione del compito di consigliere di amministrazione come compito a tempo tendenzialmente pieno e comunque tale da esigere la messa in aspettativa di quanti, non versando nelle situazioni di assoluta incompatibilità sopra accennate, mantengano rapporti di servizio con altri soggetti.

Va precisato inoltre che — come si è esclusa la figura del Ministro-Presidente — così si è anche ritenuto che del Consiglio di amministrazione non dovessero fare parte, in quanto tali, i Direttori generali di alcun Ministero; ciò in nome del principio secondo il quale il controllo non ha da essere commistione ed è anzi tanto meglio esercitato quanto più autonomi (e quindi individuali nelle rispettive responsabilità) sono i soggetti e gli oggetti del controllo medesimo.

Con riferimento al personale, due sono le principali innovazioni. Si stabilisce in primo luogo che il rapporto di lavoro sia regolato dal diritto privato su base contrattuale

collettiva. Ciò risponde ad esigenze avvertite da tempo negli stessi enti ed istituti di ricerca e diviene ancora più necessario quando l'ente assuma compiti che lo impegnano direttamente in campo industriale.

La seconda innovazione attiene al meccanismo adottato per consentire la partecipazione del personale alle decisioni che lo riguardano direttamente ed a quelle che attengono agli indirizzi dell'ente. Si è ritenuto al riguardo che fosse tempo di prendere atto dei limiti, sempre più evidenti, della co-gestione e di avviarsi verso forme che consentano la partecipazione senza tuttavia svilire il ruolo del personale e privarlo della sua capacità di interlocutore costruttivo degli amministratori dell'ente. Si prevede pertanto che sia costituita una Commissione del personale e che soltanto per le decisioni concernenti l'assunzione, le promozioni eccetera, suoi rappresentanti partecipino direttamente alla loro adozione. Per il resto, la Commissione deve essere invece preventivamente sentita, come organo quindi che rimane distinto nei confronti di quelli deliberanti. Si confida in tal modo di consentire una efficace dialettica all'interno dell'ente, utile non soltanto per esso, ma anche per i chiarimenti che possono derivarne al Parlamento e all'opinione pubblica in generale sulle decisioni volta a volta adottate dall'ente.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che portiamo alla vostra attenzione investe un tema centrale per lo sviluppo del nostro Paese. Esso dovrà essere meditato e discusso da tutte le forze politiche, ma siamo certi che le soluzioni con esso proposte avranno la forza necessaria per giungere all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare istituito dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, assume la denominazione di Ente Nazionale dell'Energia Nucleare (ENEN).

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato, e svolge le proprie attività secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 2.

L'ENEN ha il compito, ai fini delle applicazioni pacifiche:

1) di effettuare studi, ricerche ed esperienze, curandone l'opportuno coordinamento, nel campo delle discipline nucleari e delle tecnologie avanzate e loro applicazioni;

2) di effettuare la progettazione, la costruzione e lo sviluppo di prototipi ed impianti nucleari, ivi compresi quelli relativi al combustibile nucleare, al riprocessamento ed ai materiali di interesse nucleare ed alle relative tecnologie;

3) di effettuare studi e ricerche al fine dell'utilizzazione delle materie radioattive e delle tecnologie nucleari nei settori nei quali tale utilizzazione sia dall'Ente ritenuta opportuna;

4) di mantenere e di sviluppare la collaborazione con gli enti internazionali e stranieri che operano nel campo indicato nei numeri precedenti;

5) di contribuire, previo parere favorevole del CIPE, all'applicazione industriale dei risultati conseguiti nell'esercizio delle attività di cui ai numeri precedenti, sia provvedendovi direttamente, sia mediante la cessione di conoscenze, brevetti e mezzi strumentali, sia mediante la costituzione di so-

1) di effettuare studi, ricerche ed esperienze, curandone l'opportuno coordinamento, nel campo della ricerca nucleare fondamentale e applicata, e delle tecnologie avanzate e loro applicazioni;

cietà per azioni o partecipazione alle medesime con capitale, personale e mezzi tecnici;

6) di esercitare il controllo nel campo della sicurezza degli impianti, comunque interessati ad attività nucleari, e della protezione delle persone dalle radiazioni ionizzanti;

7) di promuovere e di favorire la preparazione tecnica di personale specializzato in materia di energia nucleare e relative applicazioni industriali nonché in altre tecnologie avanzate;

8) di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari e dei risultati conseguiti nella ricerca;

9) di dare pareri e prestare collaborazione alle amministrazioni dello Stato per le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare ed in generale per le questioni relative all'energia nucleare ed alle sue applicazioni.

Art. 3.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica:

1) approva i programmi dell'Ente, armonizzandoli con quelli dell'ENEL e degli altri enti pubblici operanti in campo nucleare;

2) approva la relazione programmatica da presentare al Parlamento;

3) impartisce le direttive per l'attività dell'ENEN;

4) è preventivamente sentito ai fini della fissazione del contributo statale e della sua distribuzione, con particolare riguardo al settore della ricerca fondamentale.

4) è preventivamente sentito ai fini della fissazione del contributo statale e della sua distribuzione, con particolare riguardo al settore della ricerca fondamentale, ed al contributo da destinare all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

1) vigila affinché l'attività dell'ENEN corrisponda ai fini per i quali l'Ente è stato istituito;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) verifica, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la conformità dell'attività dell'Ente ai programmi approvati ed alle direttive impartite dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;

3) determina gli emolumenti del presidente e dei componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori;

4) approva la nomina del Direttore generale;

5) approva i bilanci dell'Ente e ne cura l'inoltro al CIPE.

Art. 5.

Sono organi dell'ENEN:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori;
- la Commissione del personale;

Art. 6.

Il Presidente ed il Vice Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni.

Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

La carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo sono incompatibili con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di società commerciali o dipendente di imprese costituite in forma societaria.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione

ne che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma precedente decadono automaticamente dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità. Analoga decadenza si verifica nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli amministratori o dipendenti di enti pubblici non economici nominati alle medesime cariche, qualora non siano collocati in aspettativa entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina.

Art. 7.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;
- c) segna l'andamento generale dell'Ente;
- d) presenta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentito il Consiglio d'amministrazione, la relazione programmatica da presentare al Parlamento, nonché una relazione annuale che inquadri l'attività dell'Ente nell'ambito delle iniziative nazionali nel settore.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da sei consiglieri, quattro dei quali scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica e due dei quali tra persone esperte in organizzazione aziendale o in materia tecnico-amministrativa. Ad uno dei consiglieri è conferita all'atto della nomina la qualifica di Vice Presidente.

Il Consiglio d'amministrazione:

- a) delibera, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo;
- b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e, in base ad esse, determina i pro-

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, da quattro consiglieri scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica e da due consiglieri scelti tra persone esperte in organizzazione aziendale o in materia tecnico-amministrativa. Fa inoltre parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ad uno dei consiglieri è conferita all'atto della nomina la qualifica di Vice Presidente.

grammi annuali e pluriennali di attività dell'Ente;

e) delibera lo statuto ed i regolamenti interni dell'Ente;

d) nomina il Direttore generale dell'Ente e ne stabilisce il trattamento economico;

e) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale dirigente, su proposta del Direttore generale, sentita la commissione di cui all'articolo 10;

f) fissa i limiti numerici del personale e delibera in ordine alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro ed ai suoi rinnovi periodici;

g) delibera sugli impegni di spesa, non delegati ad altri organi od uffici;

h) approva le iniziative da sottoporre al parere del CIPE a norma del precedente articolo 2 n. 5 e ne delibera l'attuazione quando il parere sia favorevole. Ai fini dell'indicato parere devono essere fornite al CIPE esplicite motivazioni sull'interesse delle iniziative sottopostegli e sullo strumento prescelto per la loro attuazione;

i) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità di voti nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno tre componenti.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti. È nominato con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Dura in carica cinque anni e non può essere confermato.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente. A tal fine ha la facoltà di esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scrittura. Redige apposita relazione al bilancio consuntivo e riferisce sulla azione di controllo al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e al Ministro del tesoro.

Il Presidente del Collegio dei revisori o uno dei suoi componenti, delegato dal Presidente, può assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione. Copia del verbale del Collegio dei revisori deve essere trasmessa al Presidente dell'Ente.

Il Collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Art. 10.

La Commissione del personale è costituita da otto membri designati dal personale nei modi che saranno stabiliti nel contratto collettivo di lavoro.

La Commissione è sentita preventivamente:

- a) sui programmi annuali e pluriennali dell'Ente;
- b) sugli indirizzi finanziari che si intendono adottare per l'attuazione dei programmi medesimi;
- c) sull'organizzazione ed il funzionamento interno dell'Ente.

Con le modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro, rappresentanti della Commissione partecipano agli atti relativi alla assunzione e gestione del personale indicati dal contratto medesimo.

Art. 11.

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione; la nomina deve essere sottoposta all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Al Direttore generale si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 circa le incompatibilità con altri incarichi pubblici o privati.

Art. 12.

Il Direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, con facoltà d'iniziativa e proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

c) predispone lo schema di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio d'amministrazione;

d) cura la gestione del personale, fermo restando il disposto di cui al precedente articolo 10;

e) stipula i contratti previa delibera del Consiglio d'amministrazione nei casi in cui questa sia prevista dallo statuto;

f) firma i mandati di pagamento ed in genere gli atti dell'Ente che non siano riservati al Presidente;

g) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Ente che gli sia attribuito dal Consiglio d'amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

Il Direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, può delegare parte delle sue attribuzioni, di cui alla lettera e) ed f) del precedente comma, a funzionari dell'Ente.

Art. 13.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ENEN è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale collettiva. In sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14.

I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni

a favore dell'ENEN, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione e produzione sia prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita, appartengono all'Ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.

Art. 15.

In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del Presidente del Consiglio d'amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il bilancio consuntivo è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 17.

Lo statuto deliberato dall'Ente deve essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 18.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENEN è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1953, n. 259.

Prot. 1805-1/11

Roma,

19 NOV. 1963

Onorevole Presidente,

l'Assemblea del CNEL, nella seduta del 18 corrente, ha approvato all'unanimità un Ordine del Giorno, di cui mi pregio inviarLe il testo, nel quale si riafferma l'esigenza - già rappresentata nella precedente seduta del 22 maggio u. s. - di avviare un'organica riforma delle norme sull'ordinamento del Consiglio concernenti la composizione, le attribuzioni e la funzionalità dell'Istituto.

Ritengo opportuno segnalare che i firmatari dell'Ordine del Giorno rappresentano le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, i lavoratori autonomi, le altre categorie produttive e gli esperti.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe i miei distinti saluti

Fdo Campilli

all. 1

A S. E.
l'On. Prof. Mariano RUMOR
Presidente del Consiglio dei Ministri

« ROMA »

52

ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea del CNEL, riunita il 18 novembre 1969, richiama il voto espresso all'unanimità il 22 maggio scorso, per sollecitare la riforma della legge istitutiva del 5 gennaio 1957, n.33, secondo un impegno programmatico ripetutamente ribadito dal Presidente del Consiglio dei Ministri e una esigenza più volte riconosciuta ed espressa dalla Presidenza delle Camere parlamentari, ed ormai largamente avvertita dalle forze sociali, dagli ambienti politici, dalla dottrina, dalla stampa e dall'opinione pubblica.

Oltre dieci anni di esperienza consentono infatti di individuare con chiarezza le insufficienze della legge istitutiva anche rispetto alla lettera e allo spirito dell'art.99 della Costituzione; di superare le remore e le incertezze, che all'inizio contribuirono ad indurre il legislatore a particolari cautele verso un istituto nuovo per il nostro ordinamento; e di adeguare l'istituto, la sua funzione rappresentativa delle forze sociali, la sua attitudine al confronto dialettico e la sua capacità operativa così alla sua natura costituzionale, come ai profondi mutamenti e alla evoluzione intervenuti nella struttura della società italiana.

Per queste ragioni il CNEL considera insufficienti i progetti, che negli anni passati hanno avuto per oggetto soltanto le questioni, certo assai rilevanti ma essenzialmente strumentali, della composizione e del finanziamento, proponendo peraltro anche per questi limitati oggetti delle soluzioni inadeguate; e ritiene che si imponga ormai con caratteri di necessità e di urgenza una riforma dell'istituto, che investa organicamente i problemi, fra loro strettamente connessi ed interdipendenti, delle attribuzioni, della composizione e del funzionamento. In questo senso il CNEL esprime nuovamente il proprio voto al Parlamento ed al Governo, interpretando la convinzione e la sollecitazione unanime delle organizzazioni rappresentate e degli esperti.

f.to: SIMONCINI=FARIELLO=RIZZO=CAIODAGLIO= DE DOMINICIS=DONATI=COPPA=
GHIGLIA=CHIAVEGATTI=GAETANI=SCHEDA=VANNI=BONI=RAVENNA=FANELLI
Giuseppe = RAVAIOLI=POLVANI=FRANTERA=AGUJARI=ZITO=VALCAVI=

ROMANI=ROSSINI=FORCIGNANO'=SENIN=ALESSANDRINI=PAPI=FANELLI Gaetano=
GIACCHETTO=D'ANGELO=COPPINI=D'ADDARIO=MICHETTI=BROCCHI=PAGANI=MAL
FETTANI= PARRAVICINI =

La prossima vacanza della carica di Presidente della Corte dei conti dovrebbe costituire l'occasione per un approfondimento del problema della compatibilità della struttura della Corte (il cui fulcro è appunto rappresentata dall'ufficio presidenziale) con i principi dell'ordinamento democratico.

La struttura della Corte è quella di un organismo avente enormi poteri nei confronti dei propri componenti, poteri che, insieme con quelli ad essi spettanti nell'ordinamento generale, sono riassunti in pochissimi uffici: quelle del presidente, quelle del procuratore generale, quelli dei consiglieri delegati al controllo delle Amministrazioni ed Aziende statali. Il presidente assegna i magistrati ai vari uffici e li trasferisce da un ufficio all'altro con la più piena discrezionalità; elargisce con la stessa discrezionalità premi di carattere generale, ovvero limitati a gruppi di ~~appena~~ magistrati che ne siano da lui ritenuti meritevoli; assegna altrettanto liberamente incarichi (spesse volte ben retribuiti) connessi e con le funzioni di Istituzione e valuta ~~la~~ della compatibilità con dette funzioni di incarichi conferiti da altre autorità; applica le sanzioni disciplinari inferiori alla destituzione (egli stesso nomina la commissione di disciplina, che gli fa le relative proposte) e propone al Governo la destituzione dei magistrati con qualifica inferiore a consigliere; presiede il consiglio di presidenza, che gli dà pareri quasi mai vincolanti nelle suddette materie e che delibera sulle promozioni, le quali sono disposte per la maggior parte a scelta (nessuna norma legislativa o regolamentare contiene l'indicazione dei criteri di scelta). E quando il magistrato si ritiene lese nei suoi diritti e interessi dall'esercizio di questi poteri non può che ricorrere alle stesse Istituzioni in sede giurisdizionale, e cioè alle SEZIONI RIUNITE, presiedute dallo stesso presidente e composte da magistrati da lui liberamente scelti, per la trattazione di ciascun affare, tra quelli inclusi in un elenco predisposto sempre da lui all'inizio di ogni anno.

Quanto ai poteri dell'Istituzione nell'ordinamento, a parte la indiretta influenza esercitabile dal presidente attraverso i trasferimenti ^{dei magistrati} da un ufficio all'altro, spetta a lui presiedere la sezione del controllo delle

Amministrazioni ed Aziende statali e la sezione del controllo sulle gestioni degli enti sovvenzionati; è inoltre in sua facoltà presiedere tutte le sezioni giurisdizionali, in luogo dei presidenti che vi sono organicamente preposti. Il procuratore generale è il titolare esclusivo dell'azione di responsabilità contro Ministri ed altri pubblici funzionari, col più ampio potere di avocazione e di archiviazione nel corso dell'istruttoria e senza alcun controllo della sezione giudicante sulle archiviazioni. I pochi consiglieri delegati (ancora una volta dal presidente e da lui in ogni momento trasferibili) al controllo delle singole Amministrazioni ed Aziende statali hanno infine il potere individuale ed insindacabile di valutare della legittimità e meno di spese e di altri atti, per decidere individualmente e con determinazione non motivata la loro approvazione, ovvero deferirne l'esame alla sezione del controllo, quando dubitino della loro legittimità.

Queste tipi di organizzazione si ispira ad un modello che, inventato in tempi in cui naturale destinatarie dell'attività di controllo era il Sovrano, nel cui interesse essa veniva svolta sui ministri, che erano i suoi ministri (sicché la dipendenza dell'organo di controllo dal Sovrano era perfettamente conforme al sistema e non si poneva quindi alcun problema di indipendenza dei componenti dell'organo stesso), si trovò come continuare ad utilizzare nelle "state di diritto", e non perché fosse sfuggita l'esigenza di collegare, nel nuovo sistema costituzionale, l'organo di controllo alla rappresentanza popolare, era titolare della funzione di controllo sull'Esecutivo (la Corte dei conti come "longa manus" del Parlamento era un luogo comune già nei discorsi di politici e di giuristi del tempo), ma perché l'adesione di quel modello ereditato dal passato regime consentiva all'Esecutivo di eludere le strette di un serio controllo sul proprio operato.

Occorreva però, nel nuovo clima, salvare le apparenze. E così fu seguita l'indirizzo di conferire all'Istituto un certo prestigio formale e di riconoscere una relativa autonomia nell'ordinamento, sempre però curando che nel suo interno il potere fosse concentrato nelle massime cariche - premumentemente in quella presidenziale - il cui conferimento fosse esclusivo appannaggio dell'Esecutivo. In questo indirizzo, si prescrive la deliberazione di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti delle Camere per l'allontanamento dall'impiego (al qual riguardo si ha ancora oggi

la faccia testa di parlare di "inamovibilità") dei magistrati della Corte, come se non vi fossero mille altri mezzi per condizionarne il comportamento, e si attribuì all'Istituto, facendone un simbolo della sua autonomia, e per esse alle sue massime gerarchie, la giurisdizione sul rapporto di impiego dei propri dipendenti, privando così questi ultimi della elementare garanzia della estraneità del giudice alla lite. Verse di essi, peraltro, non si fu avari di benefici tendenti ad aumentarne il prestigio formale, tenendoli distratti dalla loro mortificante condizione di soggezione completa alla dirigenza dell'Istituto, dalla quale poteva venire il premio discrezionale e la punizione, il trasferimento non motivato e l'incarico ben retribuito, ed alla quale bisognava rivolgersi per avere giustizia contro i suoi stessi provvedimenti. Avvenne così, sotto il fascismo, che da un lato si accentuò e si definì chiaramente nella normativa concernente l'Istituto la sua struttura gerarchizzata e si rinforzavano i suoi legami con l'Esecutivo; d'altro lato il Governo, che prima sceglieva tutti i consiglieri, ne riservò un terzo e poi la metà ai magistrati di carriera.

Ma nell'attuale ordinamento la struttura della Corte, che è rimasta quella fascista e pre-fascista, può dar luogo anche a deviazioni di altre tipi. Organizzare un corpo di magistrati in una casta con enormi poteri nei confronti dei componenti e nella quale pochissimi potevano essere utili a governi autoritari, che avevano a disposizione strumenti con i quali era facile indurre quei pochissimi a manovrare nel senso desiderato, allentando di tanto in tanto per gli altri il cordone della borsa. Ma in tempi di democrazia queste giuocose non riescono con altrettanta facilità, perché la casta, seguendo una sua naturale tendenza, era non più contrastata dal potere incontrollato di un governo autoritario, accentua sempre più la propria autonomia e la sua guida finisce con lo sfuggire dalle mani di chi si era illuso di poter continuare ad usare strumenti inventati per situazioni diverse. Si ferma così quel potentato burocratico che finisce fatalmente col fare politica per proprie conto, a volte fiancheggiando ed a volte disturbando quella governativa; quelle forze dalle quali non potrebbe che venire dispiacere a chi volesse accingersi con sincerità di proposito a riformare le strutture del Paese.

In regime democratico queste deviazioni vanno impedito con la creazione

di strutture le quali per un verso realizzino, in forme compatibili con le esigenze di snellezza, la partecipazione di tutti i componenti dell'Istituto all'esercizio delle funzioni ad esse spettanti; e per altro verso comportino la devoluzione di tutte quante attiene al loro governo ed al governo dell'Istituto ad un organo collegiale in parte eletto da essi stessi ed in parte di emanazione parlamentare, insieme con l'esatta definizione dei loro compiti, dei loro diritti e dei loro doveri, per modo che ciascuna sia ben consapevole di quel che è e di quel che deve fare e trovi nella legge quel riparo che prima chiedeva al "corpo" di appartenenza in cambio della propria devozione. In altre parole, bisogna sostituire ad una magistratura dei magistrati: è queste in senso del riferimento contenute nell'art. 100 Cost., rimaste inattuato, alla indipendenza dell'Istituto e dei suoi componenti.

Nella suddetta prospettiva va inquadrato il problema della carica presidenziale, che non è dunque il problema di attribuirne la previsione a queste o a quell'organo, ma di eliminare il centro di potere che essa rappresenta.

La creazione dell'organo di autogoverno (a cui si limita il discorso in questa sede, con l'avvertenza che però il quadro va completato con una adeguata normativa sulle funzioni dei magistrati e sulle garanzie di stato) dovrebbe tendere ad attuare insieme il principio dell'autonomia dell'Istituto (non quella falsamente rappresentata dal complesso delle prerogative di uno e pochi suoi capi, ma quella realizzantesi nella partecipazione al suo governo di rappresentanti ~~altri~~ dei suoi componenti), eletti da questi) ed il collegamento del medesimo col Parlamento, in coerenza con la destinazione delle sue attività essenziali, rivolte, pur nell'autonomia delle relative funzioni, a fornire dati al Parlamento per il controllo politico sull'Esecutivo.

La devoluzione al suddetto organo dei provvedimenti concernenti lo stato dei magistrati (assegnazioni di uffici, trasferimenti, incarichi, provvedimenti disciplinari, ecc.) e l'organizzazione degli uffici farebbe venire la necessità di un Presidente della Corte dei conti, potendo la presidenza delle sezioni di controllo essere attribuita a presidenti di sezione e la presidenza delle Sezioni Riunite al più anziano dei presidenti

di sezione che ne fanno parte.

Quante alla composizione, dovrebbero farne parte in numero pari elementi eletti dai magistrati (per metà da referendari e primi referendari e per l'altra metà da consiglieri e presidenti, ciascuna delle due categorie con voto limitato agli appartenenti alle due qualifiche in essa comprese) ed elementi eletti in numero pari da ciascuna delle due Camere (la seduta comune comporterebbe una innovazione di carattere costituzionale) con maggioranza qualificata (onde non escludere di fatto le opposizioni da una funzione nella quale è di grande importanza il loro apporto, avendo attinenza col controllo del Parlamento sulla maggioranza al Governo); elementi eletti tra gli stessi parlamentari (per sottolineare il collegamento ~~del~~ dell'Istituto con le Camere), ovvero, se si teme che ^{a questi} essi possa riuscire difficile partecipare con la necessaria assiduità al funzionamento dell'organo, tra categorie di cittadini particolarmente qualificati.

L'organo di autogoverno dovrebbe inoltre essere integrato con rappresentanti del personale diverse da quelle di magistratura, quando si tratti di deliberare sull'organizzazione degli uffici ed in generale su materie che concernono anche quel ~~del~~ personale.

La rinnovazione potrebbe avvenire ogni due o tre anni.

La prossima rinnovazione della carica presidenziale non può essere effettuata ignorandosi i grossi problemi che ad essa sono connessi, problemi che sono stati impostati in termini sostanzialmente analoghi a quelli che precedono in recenti prese di posizione del sindacato dei dipendenti della Corte aderenti alla CGIL e dagli organismi di base dei partiti di sinistra operanti nell'ambito della Corte (v. allegati). Occorre pertanto che il Partito prenda posizione sull'argomento nelle opportune forme e nel contempo operi perché in sede governativa non si adottino provvedimenti che possano pregiudicare di fatto l'attuazione di adeguate soluzioni di fondo.



CAMERA DEI DEPUTATI

CORTE DEI CONTI : NORME CHE
REGOLANO IL RUOLO DI CONSIGLIERE

La norma di base che regola l'accesso alla qualifica di consigliere della Corte dei conti è quella posta con l'articolo 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Per quanto interessa, tale norma recita: "Il grado di consigliere è conferito per la metà dei posti a funzionari di grado V della Corte stessa. Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato questi devono essere già di grado IV, ovvero di grado V, che abbiano non meno di tre anni di anzianità in questo ultimo grado".

Come si vede, la formulazione dell'articolo configura una vera e propria riserva di posti a "estranei alla Corte", rimettendo la scelta ad una deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio (cfr. il primo comma del medesimo articolo 7).

Il ruolo dei consiglieri della Corte è stato ultimamente determinato dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in 70 unità. A tale consistenza ordinaria del ruolo la medesima legge (art. 23) ha aggiunto in via temporanea 17 unità da riassorbire a far tempo dal 1° gennaio 1972, a ciò utilizzando la metà delle vacanze che verranno a formarsi successivamente a tale data. Tale maggiore consistenza temporanea del ruolo non è riservata a consiglieri di provenienza Corte, sicchè il calcolo del 50 per cento dovrà essere riferito a $70 + 17 = 87$ consiglieri fino a tutto il 1971; il successivo meccanismo di riassorbimento dovrà ancora rispettare tale ripartizione.

La medesima legge ha introdotto una deroga temporanea al criterio di ripartizione fissato dal t.u. :

./.



infatti l'articolo 40 di tale legge recita: "I posti di consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione sono riservati per la promozione da conferire, a norma del precedente articolo 10, ai primi referendari". Tale deroga fu evidentemente intesa ad alterare temporaneamente la proporzione del 50 per cento in due casi e per due occasioni ben individuate:

1) riservando ai magistrati della Corte i nuovi posti di consigliere risultanti dall'allargato ruolo (70 contro i precedenti 38);

2) riservando ai magistrati della Corte gli ulteriori posti di consigliere che si sarebbero resi vacanti con la prima applicazione di altre norme della medesima legge (promozioni di consigliere a presidente di sezione il cui ruolo veniva contestualmente ampliato; nuove ipotesi di consiglieri collocati fuori ruolo).

Il carattere espressamente temporaneo della deroga introdotta dalla legge 1345 del 1961 non ha evidentemente cancellato il criterio di ripartizione al 50 per cento di cui al testo unico ed è rimasto quindi rimesso al meccanismo delle successive vacanze nel ruolo dei consiglieri e alle nuove o conseguenti nomine di competenza del Consiglio dei ministri di ristabilire la prescritta proporzione.

La più recente legge del 13 ottobre 1969, n. 691, non altera la consistenza del ruolo in precedenza fissato, poiché si limita a consentire nomine in soprannumero di primi referendari dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere



CAMERA DEI DEPUTATI

3.

dopo aver compiuto un prescritto periodo di anzianità nella precedente qualifica.

La collocazione in soprannumero dei consiglieri in tal modo promossi non risulta temporanea, né la legge dispone che questi magistrati vengano automaticamente collocati nel ruolo man mano che si formino delle vacanze: in quest'ultima ipotesi sarebbe risultata del tutto negata la sopracitata riserva del 50 per cento ed il Consiglio dei ministri non avrebbe potuto nominare alcun consigliere estraneo per parecchi anni a venire. Ne risulta che sul ruolo di $70 + 17 = 87$ consiglieri (esclusi i soprannumerari ed esclusi i fuori ruolo) 43-44 possono e debbono essere di estrazione extra Corte.

Settembre 1970.



COME PROCEDERE AL RINNOVO DELLA
PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

Viene a scadere per raggiunti limiti di età l'attuale Presidente della Corte dei conti, Ferdinando Carbone, che così a lungo (dal 1954) con tanta alacrità, dignità e sobrietà ha retto una delle posizioni tra le meno facili e meno comode congregate dal nostro sistema istituzionale.

Le forze politiche incontrano questa scadenza, an cora una volta, senza avere in concreto affrontato il problema di una riforma del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti ed in particolare di un suo adeguamento al profilo nuovo che del massimo istituto di controllo ha dato la Costi tuzione con la fondamentale normativa del suo articolo 100. Resta perciò ancora in vigore la vecchia legge n.800 del 1862 in base alla quale la nomina del Presidente della Corte dei conti è di competenza del Governo che a ciò provvede su prop sta del Presidente del Consiglio con deliberazione del Consiglio dei ministri e con la forma di un D.P.R. Resta cioè la persistente incongruenza di un organo fondamentalemente ausilia re del Parlamento nell'esercizio delle funzioni di controllo parlamentare, che deriva nella nomina del suo Presidente (e non solo del suo Presidente) dal Governo: incongruenza tanto più rilevante in quanto il Governo non è solo un organo terzo ri-

./.



spetto al rapporto Parlamento-Corte dei conti, ma é sostanzialmente l'oggetto del controllo che la Corte esercita sugli atti del Governo e che ha come termine di riferimento (e percio come ipotesi sanzionatoria) il Parlamento medesimo.

L'occasione di rinnovare la Presidenza della Corte dei conti cade peraltro in un momento in cui i due rami del Parlamento sono impegnati ad una profonda rielaborazione dei rispettivi Regolamenti, rielaborazione nella quale é riservata una parte assai rilevante alla funzione del controllo parlamentare, alla definizione di piú precise ed incidenti procedure, alla individuazione di sedi piú proprie e congrue ad un esercizio tempestivo ed efficace del controllo, nonché alla sua strumentazione con nuovi rapporti piú ravvicinati e disponibili con l'organo ausiliare del Parlamento in funzione di controllo (la Corte dei conti).

Si deve anche aggiungere che l'occasione di tale rinnovo cade in un momento politico in cui da varie parti si tenta di impostare un discorso su nuovi rapporti tra maggioranza ed opposizione, e ci si affatica per trovare in Parlamento e fuori i modi, i luoghi e le materie sulle quali impostare tali nuovi rapporti, tali che non inducano in confusioni di ruoli e di responsabilità, in equivoci politici ed istituzionali.

La nomina del nuovo Presidente della Corte dei conti può di fatto costituire una occasione esemplare per impostare in termini istituzionali affatto corretti un rapporto nuovo tra organi e tra parti; in termini che anticipino, nella sostanza, un adeguamento istituzionale al nuovo profilo che della Corte



dei conti dà la norma istituzionale; in termini che recepiscano nel comportamento dei massimi organi costituzionali, Governo e Parlamento, indicazioni e valori impliciti nei nuovi Regolamenti che le due Camere sono in procinto di adottare.

Sembra perciò molto valida la proposta, autorevolmente prospettata e patrocinata, che la nomina del nuovo Presidente della Corte dei conti venga adottata sulla base di indicazioni parlamentari, da esprimere nell'ambito della Presidenza dei due rami del Parlamento e quindi con una consultazione che vada al di là dell'ambito della maggioranza parlamentare. Si tratterebbe di un parere-indicazione giuridicamente non vincolante o addirittura irrilevante ma pregno di significato e di peso politico.

Un tale procedimento marcherebbe in modo non effimero il rapporto Corte dei conti-Parlamento, la indipendenza della Corte dal Governo, la sua massima disponibilità in funzione del controllo parlamentare. La procedura della scelta non sarebbe verosimilmente disgiunta dal merito della scelta, la contrapposizione maggioranza-opposizioni recederebbe nell'ambito di una funzione di controllo parlamentare e di garanzia strumentale del controllo senza dar luogo a confusioni o a ribaltamenti di responsabilità. Il discorso sui nuovi rapporti tra maggioranza e opposizione poggerrebbe su un esempio di chiarezza e di concretezza. La prospettiva di esaltazione della funzione di controllo parlamentare aperta dai nuovi regolamenti parlamentari frui-



CAMERA DEI DEPUTATI

4.

rebbe della garanzia di un organo ausiliare meglio capace di raccogliere l'appello e di corrispondere a un rinforzato rapporto di ausiliarità con il Parlamento.

Questa procedura raccoglierebbe nella sostanza e fuori da ogni tentazione o rivendicazione corporativa l'appello lanciato dagli stessi magistrati della Corte per una scelta che non contraddica e non offenda la indipendenza dal Governo e l'autonomia funzionale dell'intero collegio.

art. _____

(Rappresentanza del potere esecutivo)

Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

Il Prefetto dipende gerarchicamente dal ministro dell'Interno e funzionalmente, secondo le rispettive competenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dagli altri ministri.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni; edotta, nei casi di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nei diversi rami di servizio e promuove, ove occorre, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Art.

(Attività di coordinamento)

Il Prefetto, ferme restando le competenze proprie degli altri uffici periferici dello Stato, coordina l'esercizio dell'attività amministrativa nella Provincia.

A tal fine indice periodiche conferenze di servizi dei dirigenti gli uffici periferici dello Stato nella provincia, con facoltà, qualora lo ritenga utile ai fini dei problemi da esaminare, di invitare ad intervenirevi rappresentanti di ogni altro pubblico ufficio locale, nonché degli Enti territoriali ed istituzionali e delle organizzazioni sindacali e di altre categorie.

In relazione alle deliberazioni adottate nelle suddette conferenze, il Prefetto impartisce le occorrenti direttive e avanza proposte alle competenti amministrazioni centrali.

Il Prefetto, sentiti i dirigenti degli Uffici interessati, dirime eventuali conflitti di competenza tra organi provinciali dell'Amministrazione dello Stato, che richiedano immediata composizione, proponendo, in ogni altro caso, al Presidente del Consiglio ed ai Ministri competenti gli opportuni provvedimenti.

Art.

(conferenze sui problemi economico-sociali)

Speciali conferenze semestrali sono indette dal Prefetto per:

- a) - procedere all'esame dello sviluppo economico e sociale della Provincia nel semestre precedente e per accertare le cause di eventuali disarmonie dell'azione degli organi provinciali dell'amministrazione dello Stato;
- b) - coordinare, tra i suddetti organi provinciali, le rispettive determinazioni e la loro esecuzione, al fine di conseguire una continua ed ordinata attuazione della predetta azione;
- c) - procedere ad un raffronto tra le esigenze rilevate e gli interventi possibili, al fine di richiedere e promuovere, in sede provinciale, regionale o centrale, le misure idonee ad eliminare le cause di disarmonie e ad assicurare interventi correttivi.

oOo



Ministero dell'Interno

Art.

(Attività connesse alla programmazione economica)

Al fine di assicurare agli organi della programmazione economica il rilevamento periodico e sistematico delle condizioni socio-economiche della provincia il Prefetto:

- a) procede all'identificazione dei bisogni delle singole zone del territorio;
- b) accerta le risorse e le potenzialità economiche delle suddette zone;
- c) fornisce tutti gli elementi conoscitivi in merito alla attuazione, nell'ambito della provincia, del programma economico nazionale.

Il Prefetto, inoltre, formula, sentite le conferenze economico-sociali di cui all'articolo precedente, proposte per lo sviluppo dei servizi statali e svolge ogni altra attività connessa alla programmazione a lui demandata dalle Amministrazioni statali e regionali.



Ministero dell'Interno

Art.

(tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica)

Il Prefetto assicura l'ordine pubblico nella provincia; sovrintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita le attribuzioni a lui demandate dalle vigenti norme, quale autorità provinciale della pubblica sicurezza.

A tali fini dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

E', altresì, autorità provinciale di pubblica sicurezza il Questore che, alle dipendenze del Prefetto, ha la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico.

Il Questore esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle vigenti norme.

I competenti Comandanti dell'Arma dei Carabinieri informano tempestivamente il Prefetto ed il Questore di tutto ciò che possa interessare l'ordine e la sicurezza pubblica nella rispettiva circoscrizione.

Il Prefetto esamina giornalmente con il Questore e con il Comandante del Gruppo dei Carabinieri l'andamento dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia.

Quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, il Prefetto, e con l'assenso del Prefetto, il Questore, possono rispettivamente delegare ai funzionari preposti agli uffici staccati di pubblica sicurezza proprie attribuzioni anche per più Comuni della provincia.



Ministero dell'Interno

Art.

(Potere di ordinanza)

In casi straordinari di necessità ed urgenza, in cui non riesce possibile provvedere altrimenti, il Prefetto, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, adotta, con ordinanza motivata, i provvedimenti temporanei indispensabili nel pubblico interesse.

Il Prefetto, inoltre, adotta provvedimenti di urgenza in ogni altro caso specificamente previsto dalla legge.

Le ordinanze di urgenza del Prefetto, di cui ai precedenti commi, sono eseguite in via amministrativa, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.

Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.

E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a £.20.000.



Ministero dell'Interno

Art. _____

(Vertenze sindacali)

Il Prefetto, sentito l'Ufficio provinciale del lavoro, svolge opera di intermediazione nelle vertenze sindacali, anche al fine di prevenire turbative all'ordine pubblico.

Art.

(interventi in occasione di calamità naturali e catastrofi)

I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare immediatamente al Prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo, di cui siano venuti a conoscenza, che possano comportare grave danno all'incolumità delle persone e ai beni, precisandone la natura e l'entità, indicando i provvedimenti adottati e richiedendo gli interventi ritenuti indispensabili ed urgenti.

Nei casi, di cui al comma precedente, qualora il Prefetto abbia fondati motivi di ritenere che particolari operazioni, lavorazioni ed opere, ancorchè eseguite nel rispetto delle norme tecniche, possano rappresentare un rilevante pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ne può vietare in tutto o in parte, con provvedimento motivato, la prosecuzione. Dei provvedimenti adottati il Prefetto deve informare immediatamente l'amministrazione competente per le definitive determinazioni.

Con la stessa procedura, il Prefetto ha anche facoltà di disporre particolari modalità, limitazioni e cautele per la prosecuzione delle operazioni, delle lavorazioni e delle opere per motivi di sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e del tempo dell'esecuzione.

Allorchè si verificano calamità naturali od altre catastrofi, il Prefetto della Provincia, in cui detti eventi si siano verificati, dirige i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attività all'uopo svolte da parte di tutte le amministrazioni pubbliche e dai privati, qualora non venga nominato, a tal fine, un apposito commissario governativo.

ooo

Art.

(compiti di amministrazione locale)

Il Prefetto sovrintende a tutti i servizi dell'Amministrazione dell'Interno nella Provincia ed a quelli svolti dal Sindaco, quale ufficiale del Governo.

Svolge le attività a lui demandate dalla legge nei confronti degli enti locali territoriali ed istituzionali della provincia, ed invia, presso di essi, ove non sia diversamente disposto, appositi commissari per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerli per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

Promuove riunioni collegiali degli amministratori dei predetti Enti per il miglior conseguimento delle finalità di pubblico interesse e per l'esame di problemi d'ordine generale, che interessino i settori amministrativi di rispettiva competenza.

oOo

Art. _____

(attribuzioni quale organo di decentramento funzionale)

Il Prefetto è l'organo di decentramento nella provincia per i servizi di quelle Amministrazioni statali che non hanno propri organi provinciali e può esercitare funzioni amministrative demandategli da qualsiasi Dicastero.

Al Prefetto possono essere delegate, anche per oggetti definiti e per tempo limitato, determinate funzioni dell'amministrazione statale e regionale.

Il Prefetto esercita, altresì, nell'ambito della provincia ogni altra attribuzione a lui demandata dalle leggi e dai regolamenti:

oOo

Il riconoscimento agli enti, di cui all'art. 12 del codice civile, è dato dal Prefetto della provincia, in cui intendano fissare la propria sede, con decreto da adottarsi udito il parere dell'organo provinciale dell'amministrazione competente, secondo l'attività che la persona giuridica è destinata a svolgere, e del Consiglio di Prefettura.

Con le stesse forme sono adottati, dal Prefetto, per i predetti enti, i provvedimenti demandati al Presidente della Repubblica o all'autorità governativa dalle vigenti disposizioni.

o o o

Art. _____

(acquisti delle persone giuridiche)

L'autorizzazione governativa richiesta per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni o eredità, o per il conseguimento dei legati da parte delle persone giuridiche pubbliche e private, è data dal Prefetto della Provincia, in cui l'ente ha sede, sentito il Consiglio di Prefettura.

L'autorizzazione può essere negata, in tutto o in parte, per gravi motivi attinenti la circolazione dei beni o nell'interesse dei successibili ex lege del testatore.

o o

Art. 1

(attività di relazioni pubbliche)

E' data facoltà al Prefetto di ricevere, anche per conto di qualsiasi pubblica amministrazione, ricorsi, istanze, ed altri atti alla stessa indirizzati valendo la data di ricezione agli effetti dei relativi termini.

Il Prefetto - svolge, ove possibile, la prescritta istruttoria - inoltra, senza indugio, i suddetti atti agli uffici competenti.

Qualora vengano denunziate irregolarità, ritardi od altre disfunzioni di uffici amministrativi, il Prefetto svolge gli opportuni accertamenti e riferisce alle competenti autorità, formulando proposte intese ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

Il Prefetto promuove, altresì, nell'ambito della provincia, ogni attività intesa a facilitare i rapporti tra i cittadini e la pubblica Amministrazione, mediante un adeguato servizio di documentazione e di informazione, nonché di assistenza nell'espletamento di qualsiasi pratica amministrativa.

Saranno disciplinate con regolamento le modalità per l'espletamento del suddetto servizio.

o o o

Art. _____

(decentramento di funzioni della Amministrazione
Centrale dell'Interno)

Nell'ambito dei servizi dell'Amministrazione
Centrale dell'Interno, è decentrato ai Prefetti l'eser-
cizio delle seguenti attribuzioni:


*Ministero dell'Interno*Art.

(definitività dei provvedimenti prefettizi)

Tutti i provvedimenti adottati dal Prefetto, per i quali non sia specificamente previsto ricorso ad autorità superiori, sono definitivi.



Ministero dell'Interno

Art.

(Riordinamento della Prefettura)

Ogni Prefettura ha un Ufficio di Gabinetto, un Servizio degli affari amministrativi, un Servizio degli affari economico-sociali, e un Ufficio Ispettivo provinciale, da ordinare con i criteri di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 1963, n. 249.

Il Vice-Prefetto, dirigente il Servizio degli affari amministrativi, sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.

Fa altresì parte della Prefettura l'Ufficio di Questura, con la autonomia organica e funzionale, prevista dalle vigenti disposizioni.



Ministero dell'Interno

Art. _____

(Organi collegiali)

Gli organi collegiali, presieduti dal Prefetto, a norma delle vigenti disposizioni, hanno sede presso la Prefettura.

Il Consiglio di Prefettura è chiamato a dare pareri al Prefetto sugli affari amministrativi di particolare rilievo, nonché nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Esso si compone del Prefetto che lo presiede, dei dirigenti i Servizi della Prefettura, del dirigente l'ufficio ispettivo provinciale, del direttore dell'ufficio di ragioneria della Prefettura, e di due funzionari della Prefettura con qualifica non inferiore a direttore di sezione.



Ministero dell'Interno

Art.

(Ufficio ispettivo provinciale)

Un unico ufficio, denominato Ufficio ispettivo Provinciale e diretto da un Vice Prefetto Ispettore, è chiamata a svolgere tutte le attività ispettive comunque demandate alla Prefettura.

L'Ufficio Ispettivo Provinciale assicura, mediante visite periodiche, ispezioni straordinarie ed inchieste, il regolare andamento, l'efficienza e la funzionalità dei servizi degli organi sottordinati e degli enti vigilati nonché l'esatta osservanza, da parte dei medesimi, delle leggi e dei regolamenti e svolge opera di consulenza nei confronti dei suddetti enti ed organi per il perfezionamento ed il miglior coordinamento dell'azione amministrativa.

Presta, altresì, la propria attività per conto di altre pubbliche amministrazioni, su loro richiesta.



Ministero dell'Interno

Art.

(abrogazione norme incompatibili)

Sono abrogati gli articoli dal 18 al 24 del T.U. 3 marzo 1934, n.383 e successive modificazioni, nonchè tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.